

# “LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ED I SEGNALI DI ALLARME - L’ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA”

Venerdì 9 marzo 2018

**Avv. Carmine Aloja**– Consulente GRALE Spin Off Universitario Università della Campania Luigi Vanvitelli  
“Il principio di collaborazione attiva del Dottore commercialista e la conoscenza del cliente – Gli indicatori di anomalia”



G.R.A.L.E.

# Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio

Collaborazione  
passiva

```
graph LR; A[Collaborazione passiva] --> B(Piena conoscenza della clientela (adeguata verifica)  
Conservazione dei dati e tracciabilità delle operazioni); C[Collaborazione attiva] --> D(Segnalazione delle operazioni sospette (SOS))
```

Piena conoscenza della clientela( adeguata  
verifica)  
Conservazione dei dati e tracciabilità delle  
operazioni

Collaborazione  
attiva

Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

# Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio



## Collaborazione attiva

E' il principio in base al quale i destinatari della normativa antiriciclaggio **collaborano attivamente** con le Autorità di Vigilanza per prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

### Art. 4 :

- ✓ Ricevere le segnalazioni;
- ✓ Emanare Istruzioni, circolari e Linee Guida

### Art. 13 :

- ✓ Gli Ordini professionali promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge;
- ✓ Curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata;
- ✓ Elaborano ed aggiornano procedure e metodologie per la valutazione del rischio



## I Professionisti

Art. 13: sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo ed assicurarsi che i dipendenti e i collaboratori siano correttamente informati

Adeguate  
verifica

Autovalutazione  
del rischio

Registrazione e  
conservazione  
dei dati



# Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio

Art. 16  
quinquies



Le procedure di autovalutazione del rischio devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati

L'autovalutazione del rischio è svolta dagli Ordini professionali secondo schemi indicati dall'Agenzia



# Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio

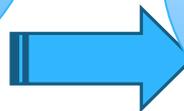


Customer due diligence



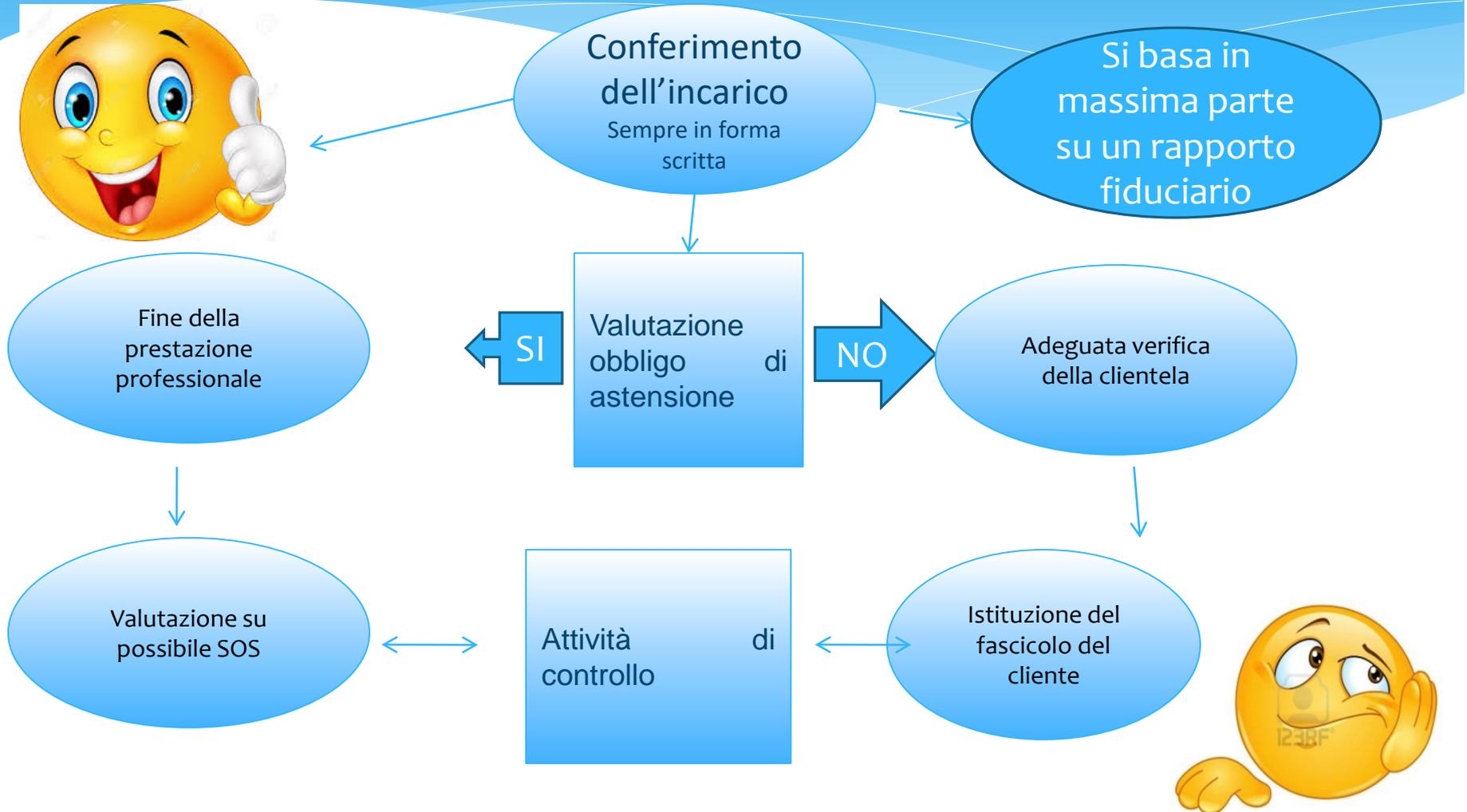
Informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sullo scopo della prestazione, sul controllo del cliente e della operazione nel tempo

Ogni professionista ,  
nella libertà di poter  
scegliere e stabilire le  
migliori soluzioni  
procedurali compatibili  
con il rischio, adotta un  
Modello di  
organizzazione



**La definizione di procedure  
interne di natura organizzativa  
porta necessariamente a  
garantire omogeneità di  
comportamenti e soprattutto  
assicurare pronta ricostruibilità a  
posteriori delle decisioni assunte**

# Principio di proporzionalità: gestione dell'incarico professionale



# Modello di organizzazione



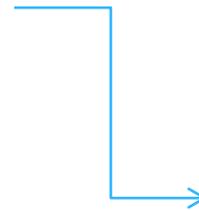
Lo schema precedente porterebbe ad una conclusione molto semplice, all'apparenza anche efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa antiriciclaggio:

**Segnalo ogni operazione**

Non è questo che la norma vuole, non è questo che l'AIF vuole



La segnalazione deve essere qualitativamente idonea ed adeguata



Conoscere il cliente

# Conoscenza del cliente



Conoscenza  
della  
prestazione

Adeguate  
verifica

Individuazione  
titolare  
effettivo

Conoscenza  
della  
operazione

**Indicatori  
di anomalia**



## Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.



Attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

# Conoscenza del cliente

## Indicatori di anomalia

connessi al  
cliente

relativi alla  
costituzione e  
alla  
amministrato  
e di imprese,  
società,  
trust ed enti  
analoghi

relativi alle  
modalità di  
pagamento  
dell'operazione

relativi ad operazioni  
contabili e  
finanziarie

connessi  
alle  
modalità di  
esecuzione  
delle  
prestazioni  
Profession  
ali:



# Conoscenza del cliente



## Indicatori di anomalia

7 gruppi  
46 indicatori  
specifici  
( Istruzione AIF  
2009/06

L'elencazione degli  
indicatori di anomalia  
non e' esaustiva

Controllo costante  
nel corso della  
prestazione  
professionale

# Indicatori di anomalia

Non possono prescindere dall'esatto inquadramento delle condotte, anche non direttamente di rilevanza penale, che insospettiscono, in relazione allo scopo da conseguire:

**“finanziamento del terrorismo”**: salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati.

# Indicatori di anomalia

Non possono prescindere dall'esatto inquadramento delle condotte, anche non direttamente di rilevanza penale, che insospettiscono, in relazione allo scopo da conseguire:

“2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire **riciclaggio**, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

# Indicatori di anomalia



L'obiettivo è quello di “**omogeneizzare**”, per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina.

Si vorrebbe **limitare la discrezionalità** circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al professionista.

Tutto ciò allo scopo di evitare :

- **l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento;**
- **la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti ed inutili.**

# Indicatori di anomalia

Nessun indicatore si accende

- Non si può escludere che l'operazione sia sospetta

La semplice rilevazione di uno o più indicatori

- Non è sufficiente ad inquadrare la operazione come sospetta

# Indicatori di anomalia



## NESSUN AUTOMATISMO TRA ANOMALIA E “SOSPETTO”

I professionisti si avvalgono degli indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

In sostanza, **non vi è automatismo tra anomalia e sospetto**, e pertanto non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono necessariamente in operazioni sospette meritevoli di segnalazione e viceversa.

# Indicatori di anomalia

Il sospetto è desunto da:

1. Aspetti oggettivi  
dell'operazione:  
CARATTERISTICHE  
ENTITÀ  
NATURA

2. Qualsiasi circostanza  
conosciuta dal  
professionista in  
ragione delle  
prestazioni effettuate

3. Aspetti soggettivi  
dell'operazione:  
CAPACITÀ ECONOMICA  
ATTIVITÀ SVOLTA DAL  
CLIENTE



# Indicatori di anomalia

Il sospetto si delinea:



Esclusivamente sulla base di elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito dell'incarico conferito

**Il professionista non deve svolgere alcuna attività investigativa**

# Indicatori di anomalia

## LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La SOS si fonda su **una compiuta valutazione delle informazioni raccolte** nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

La segnalazione di una operazione sospetta non è subordinata all'evidenziazione delle indagini preliminari dell'operatore di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alla esclusione in base ad un loro personale convincimento dell'estraneità della operazione ad una attività delittuosa, bensì ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio

(Cass. Civ. 2 Sez. 8699/2007)

# Indicatori di anomalia



## **ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA**

Gli indicatori presentano spesso **una valenza eccessivamente generica** senza denotare uno specifico rischio di riciclaggio. La maggior parte degli indicatori appare ricondursi piuttosto ad **un unico criterio** : quello della congruenza dell'operazione rispetto alla capacità che, in base alle informazioni note al professionista, il cliente ha di porre in essere la stessa operazione .

# Indicatori di anomalia

## **ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA**

Fra i presidi antiriciclaggio previsti dalla norma, spicca **l'obbligo della adeguata verifica della clientela**, che impone già di acquisire un'approfondita conoscenza del cliente.

In tale ambito, il professionista è tenuto infatti ad individuare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, associato al tipo di cliente.

**Pertanto l'eventuale anomalia potrebbe essere già riscontrata dal professionista nella fase di adeguata verifica**, essendo oggetto di SOS esclusivamente eventuali ulteriori situazioni in cui il professionista rilevi un concreto e specifico sospetto che l'operazione sottenda finalità di riciclaggio.

# Indicatori di anomalia

## RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. Peraltro la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Nessun indicatore si accende

- Non si può escludere che l'operazione sia sospetta

La semplice rilevazione di uno o più indicatori

- Non è sufficiente ad inquadrare la operazione come sospetta

# Indicatori di anomalia

## **SELF ASSESMENT**

Il principio di autovalutazione” che tutti i soggetti designati dovranno svolgere, è orientato secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza della struttura.

**Art. 16 sexies (Misure di mitigazione dei rischi)**

Adeguatezza  
verifica della  
clientela

```
graph TD; A((SELF ASSESMENT)) --> B((Adeguatezza verifica della clientela)); B --> A;
```

# Indicatori di anomalia

**Il combinato disposto degli articoli 16 bis, quinquies, sexies, octies ( self Assesment) contribuisce a rafforzare le sinergie tra i soggetti designati affinché collaborino in maniera attiva alla determinazione dei cd. “Indicatori di anomalia” necessari alla individuazione delle operazioni potenzialmente sospette**

**Alcune indicazioni.....**

# Alcune indicazioni.....

## Una procedura interna agli studi professionali

La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti e, del resto, l'individuazione di una modalità standard di esecuzione dell'obbligo in oggetto risulterebbe tutt'altro che agevole. L'approccio basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di "personalizzare" il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici consentono di determinare. Attraverso tale approccio, è possibile effettuare una selezione a monte delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, articolando in modo consequenziale i relativi adempimenti.

Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di **screening della clientela**, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nella norma.

Per questo motivo si rende necessaria l'adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.

La procedura che si va ad esporre consente di convertire i dati già in possesso del professionista (tipo di prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tutto questo senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va adeguato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

# Alcune indicazioni.....

## **Gli step della procedura:**

1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.

Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello Di rischio connesso al cliente;

2. si considerano gli elementi relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.

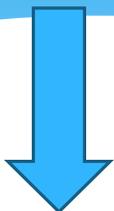
Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all'operazione;

3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo *ex art. 20 d.lgs. 231/2007*.

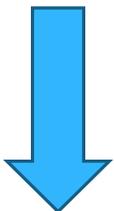
## Alcune indicazioni.....



I prossimi step:



Individuare una procedura per la gestione dell'incarico  
Professionale ( GRALE – Odcec)



Definire un sistema di **Customer due diligence** ( GRALE – Odcec)



Attuare un sistema di **self assesment** che è la vera  
novità della IV Direttiva ( Odcec – AIF – GRALE)



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**Avv. Carmine Aloja**– Consulente GRALE Spin  
Off Universitario Università della Campania  
Luigi Vanvitelli